

ALLEGATO ^B
AL N° 148454/25106

===== STATUTO =====

Venerabile "Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani ODV"

===== PREMESSA =====

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità". =====

===== CAPO I =====

= COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA =

Articolo 1 - Denominazione =====

È costituita in Capannori (LU) - nel territorio costituito dall'insieme delle seguenti frazioni: Camigliano, Gragnano, Lappato, Petrognano, San Colombano, San Gennaro, San Martino in Colle, San Pietro a Marcigliano, Sant'Andrea in Caprile, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Tofori, Valgiano - l'associazione, Ente del Terzo Settore, denominata Venerabile "Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani ODV" con sede in Capannori (LU) Arcidiocesi di Lucca, di seguito indicata anche come Misericordia oppure Misericordia Santa Gemma Galgani, Associazione, Sodalizio oppure Confraternita. =====

Articolo 2 - Principi ispiratori =====

La Misericordia Santa Gemma Galgani è una Associazione di Confratelli e sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, né scopi politici, ha strutture ed organizzazioni democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati. =====

Articolo 3 - Elementi giuridici =====

La Misericordia Santa Gemma Galgani è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione, è costituita inoltre come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore, nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato. Questa norma sarà efficace da quando sarà istituito il suddetto Registro Unico. =====

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. =

Articolo 4 – Finalità =====

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore". =====

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: =====

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; =====
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; =====
- c) la promozione della donazione di sangue e di organi; =====
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; ==
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; =====
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; =====

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; =====

j) la protezione dell'infanzia abbandonata; =====

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====

m) iniziative di agricoltura sociale; =====

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza; =====

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata; =====

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; =====

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. =====

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. =====

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare: =====

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta; =====

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea. =====

Articolo 5 – Attività di formazione =====

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove

ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Articolo 6 – Sezioni =====

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costruire apposite sezioni, previo parere consultivo della Confederazione Nazionale. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita. =====

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche =====

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con l'Arcivescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore". =====

Articolo 8 – Stemma =====

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di seguito indicata anche come Confederazione, Confederazione Nazionale oppure come Confederazione delle Misericordie oppure, infine, Confederazione delle Misericordie d'Italia. =====

È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae"). =====

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la denominazione e l'eventuale emblema, senza altre modifiche. =====

Articolo 9 – Veste =====

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. =====

È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto, può essere adottata, con obbligo di indossarla disposto dal Magistrato, una o più divise di colore e con caratteristiche costruttive diverse e adeguate al servizio svolto, sulla base delle disposizioni di legge e delle esigenze funzionali del servizio stesso, e riguardo alle indicazioni e ai modelli predisposti dal Magistrato e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale =====

La Confraternita, è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. =====

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità. =====

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni =====

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e dandone comunicazione alla Confederazione stessa. =====

La Confraternita, inoltre, con delibera del Magistrato con la maggioranza dei due terzi, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori, per il raggiungimento degli scopi statutari e nei diversi ambiti di attività definiti all'art. 4 del presente Statuto, potrà farsi promotrice, ovvero costituire e/o partecipare ad altri Enti e/o Società. Di tali iniziative la Confraternita è tenuta a darne comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

I rapporti tra la Confraternita e tali Enti e/o Società di cui al comma precedente, saranno regolamentati sulla base delle normative vigenti, nonché da apposite norme all'uopo emanate dal Magistrato stesso. =====

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che siano contrarie al proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana. =====

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro =====

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da =====

- a) Quote e contributi degli iscritti; =====
- b) Contributi di privati, singoli ed organizzazioni; =====
- c) Contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; =====
- d) Contributi comunitari e di organismi internazionali; =====
- e) Donazioni e lasciti testamentari; =====
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente; =====

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono essere realizzati: =====

- g) Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto; =====

- h) Redditi derivanti da cespiti patrimoniali; =====
i) Altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari; =====

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. =====

Articolo 13 – Il volontario =====

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. =====

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". =====

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. =====

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari. =====

Articolo 14 – Gruppi operativi =====

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi anche attraverso i gruppi locali aderenti alla Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES. =====

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. =====

Per tutti gli altri settori di attività caritative, informando la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

===== CAPO II =====

= REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E = ===== CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI =====

Articolo 15 – Iscrizione =====

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" (di seguito, per brevità, solo al maschile) ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. =====

Gli iscritti alla Confraternita si suddividono in due categorie: =====

- a) Confratelli effettivi =====
- b) Confratelli sostenitori =====

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato. =====

Il Magistrato, nella prima riunione utile o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o con motivazione espressa, il diniego. Contro l'eventuale respingimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; il Collegio deciderà con provvedimento definitivo entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. =====

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in una grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. =====

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Confraternita avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. I Confratelli candidati al Magistrato che, fin dal momento della presentazione delle liste elettorali, detengano incarichi elettivi in altra Confraternita non sono eleggibili al Magistrato della Confraternita stessa. I componenti il Magistrato della Confraternita, qualora nel corso del loro mandato assumano incarichi elettivi in altra Confraternita, decadono dalla carica di membri del Magistrato della Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani. Sono fatti salvi gli incarichi per gli organi e gli organismi previsti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Venerabile Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani, non potrà in nessun caso godere delle cariche acquisite in altro Sodalizio. =====

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa =====

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei confratelli

Gli aspiranti Confratelli, che non sono ancora associati ma possono essere volontari, sono coloro che, ammessi secondo le norme di cui agli articoli 15 e 17, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi ovvero dei Confratelli sostenitori.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi al termine dei quali, in presenza della maggiore età, passano, alla categoria degli effettivi per aver prestato presso la Confraternita ininterrotto e lodevole servizio, oppure alla categoria dei sostenitori, qualora intendano sostenere la Confraternita secondo quanto disposto dall'art.17 del presente Statuto. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è anche spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva, né diritto di voto.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli sostenitori, sono coloro che contribuiscono materialmente al sostenimento della Misericordia e/o partecipano alla governance, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra, anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota associativa annuale è intrasmissibile

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono: =====

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita; =====

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; =====

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; =====

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; =====

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

g) assolvere al pagamento della quota associativa =====

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari =====

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni: =====

a) ammonizione; =====

b) sospensione a tempo determinato: da un minimo di 1 mese ad un massimo di 1 anno; =====

c) decadenza; =====

d) esclusione; =====

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea. =====

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'Interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20 comma cinque e seguenti. =====

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto =====

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. =====

Si perde per recesso qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. =====

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. =====

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. =====

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. =====

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni altro diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. =====

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea. ===

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. =====

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 15 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. =====

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea. =====

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'Interessato può ricorrere in prima istanza al Collegio Probivirale e in seconda istanza alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in entrambi i casi, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. =

Resta fermo il diritto dell'Interessato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. ==

===== CAPO IV =====

===== ORGANI DELLA CONFRATERNITA =====

Articolo 21 - Gli organi =====

Sono organi della Confraternita: =====

- a) l'Assemblea; =====
- b) Il Magistrato; =====
- c) Il Governatore; =====
- d) Il Collegio Probivirale (altrove indicato anche come Collegio dei Probiviri); =====
- e) L'Organo di controllo. =====

===== L'ASSEMBLEA =====

Articolo 22 - Composizione =====

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli aventi diritto di voto (che sono gli associati effettivi e gli associati sostenitori) ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età. =====

Articolo 23 - Assemblea Ordinaria =====

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. =====

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante pubblica affissione dell'avviso presso la sede sociale almeno 15 gg prima della data fissata per la riunione; questa può essere integrata da una o più delle seguenti modalità:

- invio di e-mail o altri mezzi telematici da effettuarsi almeno 7 giorni prima della riunione;
- pubblicazione su quotidiano locale in uscita almeno 7 giorni prima della riunione;
- lettera ordinaria inviata al domicilio indicato dagli associati.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto di voto;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedono all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità;

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

La delega può essere conferita solo ad un Confratello appartenente alla stessa Unità Territoriale cui appartiene il delegante.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

I componenti il Magistrato ed i componenti il Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere concernenti il bilancio, non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al terzo comma dell'art. 44 e di cui agli artt. 47 e 48.

L'Assemblea può essere tenuta anche con la modalità di videoconferenza purché sia garantita a tutti i partecipanti la facoltà e libertà di intervenire.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare, preso atto della relazione sull'andamento economico-finanziario dell'Organo di Controllo, l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato e il Collegio Probivirale, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 36, 39 e 40
- d) ha il potere di revoca dei componenti gli organi sociali;
- e) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) ha il potere di revoca dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove consentito dalla legge
- g) deliberare, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- h) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art.45;
- i) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri;
- j) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 20.
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assembleari, comprese quelle riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo, sono rese pubbliche mediante affissione presso la sede sociale per un periodo non inferiore a 15 giorni. =====

IL MAGISTRATO =====

Articolo 28 - Attribuzioni =====

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. =====

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 26, 39 e 40. ==

In particolare: =====

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie; =====
 - b) provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita; ==
 - c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice-Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 45. =====
- L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33. =====
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni Regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
 - e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; =====
 - f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; =====
 - g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; =====
 - h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
 - l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati; =====
 - m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del C.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica della prima Assemblea successiva; =====
 - n) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime, entro un anno, motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; =====

- o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore; =====
- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli; =====
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato; =====
- r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita. =====
- s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza; =====
- t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 33, il Segretario; =====
- u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio; =====
- v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita; =====
- w) può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di una Commissione Esecutiva determinandone l'ambito di operatività entro i poteri attribuiti al Magistrato e i limiti di autorizzazione alla spesa. Tale Commissione dovrà essere composta da tre componenti del Magistrato. La Commissione si riunisce di norma almeno due volte al mese, con obbligo di sottoporre a ratifica del Magistrato le decisioni assunte. =====
- z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita; tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari. =====

Articolo 29 - Composizione =====

Il Magistrato è composto da nove Confratelli: =====

- sette appartenenti alla categoria degli effettivi, ognuno in rappresentanza di ciascuna Unità Territoriale; =====
- due alla categoria dei sostenitori. =====

Le sette Unità Territoriali sono: =====

- 1 - Segromigno in Monte, San Pietro a Marcigliano; =====
- 2 - Segromigno in Piano; =====
- 3 - San Gennaro, Petrognano; =====
- 4 - Lappato; =====
- 5 - San Colombano, Valgiano; =====

Daniele Bort

6 – Gragnano, San Martino in Colle; =====

7 – Camigliano, Tofori, Sant'Andrea in Caprile =====

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo. ===

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dal passaggio alla categoria di Confratelli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Per essere eletti nel Magistrato occorre essere, sia nella sfera personale che in quella comunitaria, testimone esemplare dei principi cristiani, che sono a fondamento della Confraternita e rispettare i requisiti al riguardo previsti dal codice di comportamento redatto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e/o di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. =====

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita. =====

Articolo 30 - Adunanze =====

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. ===

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Proviviri. =====

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore attraverso una o più delle modalità previste per la convocazione dell'Assemblea; dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno; dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. =====

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o tramite mezzi telematici in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. =====

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. =====

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. ===

Articolo 31 - Il Governatore =====

Donato Batti

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. =====
Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo. =====

In particolare il Governatore: =====

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; =====
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; =====
- c) attua le deliberazioni del Magistrato; =====
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali; =====
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili; =====
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa; =====
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento; Il servizio di governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello. =====
- h) fa parte di diritto della Commissione Esecutiva, laddove istituita dal Magistrato. =====

Articolo 32 - Il Vice-Governatore =====

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. =====

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli. =====

Articolo 33 - Il Segretario =====

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 28. =====

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. =====

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. =====

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della Confraternita; può essere nominato anche tra persone esterne agli organi sociali, =====
In tal caso partecipa alle riunioni senza diritto di voto . =====

Articolo 34) - L'Amministratore =====

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. =====

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. =====

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato. =====

Articolo 35 - Gratuità e Durata degli organi sociali =====

Tutti gli incarichi degli organi sociali, sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. =====

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. =====

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti. =====

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale =====

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli Artt. 26, 39 e 40, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita. =====

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 4 e 5. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. ==

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. =====

In particolare: =====

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita; =====
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; =====
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi; =====

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita; =====

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2; =====

f) decide sui ricorsi contro il respingimento delle domande di iscrizione. =====
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze. =====

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di Controllo =====

La Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 117 del 3/8/2017. =====

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3/8/2017. =====

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro. =====

Articolo 38 - Il Correttore =====

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. =====

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. E' confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato con diritto di voto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore. =====

Daniela Banti

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori, organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. =====

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli. =====

Articolo 39 - La Commissione Elettorale =====

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. =====

È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di: =====

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario; =====

b) redigere le sette liste dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, rappresentanti le sette Unità Territoriali, contenente ciascuna un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere secondo quanto previsto dall'art.29 primo comma; i confratelli effettivi danno la disponibilità alla candidatura in riferimento all'unità territoriale di appartenenza; =====

c) redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli sostenitori da eleggere secondo quanto previsto dall'art. 29 primo comma; =====

d) redigere la lista di almeno 7 Confratelli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti. =====

Le liste devono riportare il nome del Confratello avente diritto all'elettorato attivo e passivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. =====

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg. prima della data fissata. =====

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 29. Il Segretario predispose l'elenco degli aventi diritto al voto, avuto riguardo all'Unità Territoriale di appartenenza degli iscritti. L'elenco deve essere deliberato dal Magistrato. =====

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi. =====

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza

anche per Confratelli aventi diritto all'elettorato passivo non compresi nelle
citate liste. =====

Con riferimento all'elezione dei sette componenti del Magistrato
rappresentanti le sette Unità Territoriali, ogni elettore riceve la scheda
elettorale con la lista dei candidati della propria Unità Territoriale. =====

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di: =====

a) tre voti per il Collegio dei Proibiviri, =====

b) un voto nella lista degli effettivi per il Magistrato, =====

c) un voto nella lista dei sostenitori per il Magistrato. =====

Ogni elettore può esprimere la propria preferenza sia per i candidati al
Magistrato nella lista degli effettivi sia per i candidati al Magistrato nella
lista dei sostenitori. =====

Risulteranno eletti per ogni carica: =====

- in rappresentanza di ciascuna delle sette Unità Territoriali, il Confratello
che nella relativa lista, avrà riportato il maggior numero di voti. =====

- In rappresentanza dei soci sostenitori, i due Confratelli che avranno
riportato il maggior numero di voti; =====

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di
iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il
Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. =

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente
articolo saranno dichiarate nulle. =====

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede
sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la
riunione. =====

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la
candidatura o avvenuta elezione di Confratelli devono essere depositati nel
termine perentorio di 3 gg. =====

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento
dei nuovi organi. =====

Articolo 41 - Composizione della Commissione Verifica Poteri =====

La Commissione Verifica Poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che
precede ogni quadriennio. =====

È composta da tre membri scelti fra i confratelli e si insedia almeno un'ora
prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche. =====

Svolge i seguenti compiti: =====

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario; =====

b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione
all'Assemblea; =====

c) accerta la regolarità delle deleghe; =====

d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla
Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle
cariche. =====

Daniela Berti

Articolo 42 - Esclusione dalle Liste Elettorali per i componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri =====

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri =
per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo
far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della
Confraternita, né esser votati fuori lista. =====

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al
precedente comma saranno annullate. =====

Articolo 43 - Gratuità delle cariche elettive =====

Tutte le cariche elettive sono gratuite, perché assunte per dovere cristiano,
civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base
dello spirito della Confraternita. =====

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto,
dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello
stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un
rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito
di servizio per il quale accettano la carica. =====

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 si estendono anche a Governatore,
Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori

Articolo 44 - Riforma dello Statuto =====

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la
norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante
motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un
decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio
dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver
esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della
Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con
specifiche indicazioni dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è
fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati
dai proponenti. =====

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le
indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in
maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di
convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i
quorum previsti dall'art.25 maggiorati di uno, mentre per la loro
approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti
all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non
ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4 primo comma, 5 e 7 i quali definiscono la

irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. =====

Articolo 45 - Regolamento Generale =====

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. =====

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato. =====

Articolo 46 - Mancato funzionamento della Confraternita =====

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possono operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti all'art. 36 lettera e), il Governatore della Confraternita può segnalare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di un consiglio ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. =====

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, può favorire la nomina un Commissario Straordinario che provveda al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli organi sociali. =====

Il Commissario Straordinario non può, comunque rimanere in carica per più di sei mesi. =====

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Governatore o, se nominato, il Commissario Straordinario, informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti =====

Articolo 47 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni

Daniel Bort

altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione. =====

Articolo 48 - Scioglimento della Confraternita =====

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, terzo comma C.c. (tre quarti degli associati). =====

Dovrà essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. =====

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita. =====

Articolo 49 - Devoluzione del Patrimonio =====

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, ad associazioni di volontariato che svolgono attività in identico o analogo settore. L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 42 bis Codice Civile =====

Articolo 50 - Norma di rinvio =====

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore, integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Daniela Banti

